



Provincia Di Avellino

SETTORE 3

Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio – Viabilità

U.O.S. Sinistri

Convenzione per incarichi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di danni non patrimoniali da sinistri stradali – CIG ...

Premesso che:

– con determina n. 832 del 12/04/2024 è stato disposto di contrarre, a norma dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, la convenzione di che trattasi per incarichi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di danni non patrimoniali da sinistri stradali – CIG ..., dell'importo complessivo a base di negoziazione di € 4.000,00 oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge, per la durata di un anno decorrente dalla data di stipula con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa. Con la medesima determinazione è stata imputata la spesa complessiva di € 5.075,20 sul Capitolo di bilancio 2525;

– con Invito di negoziazione n. ... del ... è stato interpellato il dott. ..., iscritto nella short-list dei medici legali approvata con determina n. 2015 del 12/10/2022, il quale ha confermato la propria disponibilità ad accettare la convenzione di che trattasi inviando per l'appunto la documentazione di rito a comprova dei requisiti di idoneità professionale e di moralità dallo stesso regolarmente posseduti;

– è stato effettuato il controllo con esito positivo dei requisiti fondamentali di ordine generale e speciale dichiarati dall'affidatario in sede d'interpello, a seguito del quale l'affidatario:

a) non risulta avere a carico “Annotazioni riservate” preclusive per contrarre con la pubblica amministrazione, giusta visura on-line del Casellario informatico dell’ANAC;

b) risulta essere regolarmente iscritto all’Ordine dei medici di ... con specializzazione in “medicina legale e delle assicurazioni”;

c) risulta essere in regola con la posizione contributiva previdenziale, giusto DURC-Enpam n. ... del ...;

– con determina di affidamento n. ... del ... la convenzione è stata affidata in via diretta al dott. ... per l’importo complessivo di € 4.000,00 oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge, per la durata di un anno con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa;

Visto l’art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale – che al comma 2 recita: *“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”*;

tutto ciò premesso,

l’anno ... (...), il giorno ... (...) del mese di ..., in Avellino presso la sede della Provincia di Avellino in piazza Libertà n. 2,

tra

la Provincia di Avellino (in seguito “Provincia”), cod.fisc. 80000190647, in qualità di committente, rappresentata dall’ing. Fausto Mauriello, nato a ... il ..., cod.fisc. ..., domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, nel ruolo di dirigente del Settore 3 titolato alla stipula dei contratti ex art. 107 comma 3 lett. c del d.lgs. 18.8.2000 n. 267,

e

il dott. (in seguito “Affidatario”), cod.fisc. ... e partita IVA ..., con domicilio in ... alla via ..., in qualità di affidatario,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Condizioni generali

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché si intendono qui integralmente recepite tutte le norme di carattere prestazionale e sinallagmatico contenute negli atti di negoziazione alle quali devono attenersi obbligatoriamente i contraenti. La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione: atto d’impegno ad accettare la convenzione – capitolato d’oneri. Ai fini della presente convenzione, alle espressioni e ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

Convenzione: è il presente accordo normativo (in seguito “Convenzione”) sottoscritto tra la Provincia e un unico operatore economico, per effetto del quale l’Affidatario si obbliga a eseguire in favore del committente le prestazioni in esso disciplinate e nel rispetto delle ulteriori disposizioni stabilite dai contratti esecutivi. La convenzione di che trattasi si inquadra nella fattispecie del “contratto normativo” assimilabile al c.d. contratto atipico ex art. 1322 comma 2 c.c.: pertanto, esso è un accordo con cui le parti determinano preventivamente le clausole generali per l’esecuzione dei contratti specifici eventualmente da conferire durante il suo periodo di vigenza, in particolare per quanto riguarda l’onorario e la natura delle prestazioni da espletare, senza instaurare tra loro alcun impegno né contrattuale né pre-contrattuale per l’affidamento dei predetti incarichi. Chiarito ciò, la convenzione stabilisce le clausole relative agli “incarichi specifici” da conferire nella vigenza dell’accordo.

Incarico specifico: è il contratto esecutivo (in seguito “Contratto”) tra il committente e l’affidatario, con il quale quest’ultimo assume l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste dalla Convenzione e dal contratto esecutivo medesimo.

Art. 2 – Oggetto e prezzo della convenzione

La Provincia **affida** in qualità di committente, ai patti e alle condizioni contenute nel presente articolato, al dott. ... che **accetta** in qualità di esecutore, gli incarichi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione sulla rete viaria provinciale e di danni non patrimoniali da sinistri stradali. Il rapporto contrattuale attiene a un coacervo di pratiche stimato statisticamente in circa 15 perizie annue: tale quantificazione è presunta e, pertanto, non impegna né vincola la Provincia né l’Affidatario.

L’importo complessivo della Convenzione è di € 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge, per la durata di un anno con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa. Per la presente Convenzione inerente a prestazioni di natura intellettuale gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero. Si precisa che:

a) il prezzo complessivo della Convenzione costituisce di fatto un plafond di spesa di cui dispone il committente per realizzare le finalità dell’accordo e, pertanto, esso non impegna né vincola la Provincia a eseguire Contratti fino alla concorrenza dello stesso, né costituisce un corrispettivo contrattuale obbligatorio né genera alcun onere sinallagmatico tra le parti. Pertanto, l’Affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti della Provincia, qualora il numero dei Contratti ovvero i relativi corrispettivi determinassero una somma complessiva inferiore rispetto all’importo totale previsto dalla presente

Convenzione;

b) per la peculiarità della Convenzione – che appartiene alla fattispecie del “contratto normativo” volto a regolare successivi contratti attuativi non predeterminati nel numero ma da contenere cumulativamente entro il tetto di spesa prefissato – il valore economico dei singoli Contratti è stabilito all’occorrenza in ordine al sinistro stradale oggetto dell’incarico peritale affidato e secondo il tariffario professionale (qui allegato) al netto dello sconto percentuale che si fissa in misura unitaria del 5%: pertanto, i Contratti non soggiacciono ad alcun prezzo minimo garantito, fatti comunque salvi i minimi tariffari;

c) le prestazioni affidate con i Contratti sono compensate secondo la tariffa professionale del CTU di cui al d.m. 30/5/2002, in particolare con riferimento all’art. 20 e ss. del d.m. per gli onorari a tariffa, mentre per gli onorari a vacanza con riferimento all’art. 4 della legge n. 319/1980 come modificato dall’art. 1 comma 1 del predetto d.m. Ai predetti onorari si applica lo sconto del 5% nei termini prescritti dal paragrafo 1. del Capitolato d’oneri.

Come innanzi anticipato, la Convenzione, per sua natura è composta da una pluralità di prestazioni non predeterminate nel numero ma dipendenti da esigenze che di volta in volta si manifestano nel corso di vigenza della Convenzione medesima. I Contratti derivati dalla Convenzione sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate dal presente atto e non possono comportare in nessun caso modifiche sostanziali ai contenuti della convenzione. Pertanto, il RdP ordina in corso di vigenza della Convenzione – a propria insindacabile discrezione e senza che per ciò l’Affidatario possa accampare alcuna pretesa di sorta oltre il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e valutate ai prezzi netti di tariffa – le consulenze medico-legali del caso tese all’accertamento dell’*an et*

quantum debeatur per il sinistro stradale segnalato. La Provincia si riserva di affidare tramite Incarichi specifici, o anche in corso d'opera tramite ordinativi suppletivi a corollario dei predetti Contratti, l'incarico di "consulenza tecnica di parte" ex artt. 87 e 201 c.p.c. che dovesse rendersi necessaria qualora si addivenisse a giudizio civile. L'Affidatario resta impegnato formalmente a eseguire ogni singola prestazione ingiuntagli dal RdP con relativo ordinativo di servizi, con valore di contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (consistente perciò in apposita lettera d'incarico inviata tramite pec) con il quale viene stabilito nello specifico l'oggetto dell'incarico, le modalità e i tempi di esecuzione nonché i termini del corrispettivo professionale. I Contratti, formalizzati con ordinativo di servizi, si perfezionano per ogni effetto di legge con la sottoscrizione dell'Affidatario per accettazione dell'incarico conferito nei termini quivi prescritti e, pertanto, una volta sottoscritto l'ordine con firma digitale, esso deve essere restituito alla Provincia tramite pec. Detti incarichi hanno valore di "contratto d'opera intellettuale" a prestazioni corrispettive ex artt. 2222 e 2230 del cod.civ.

A norma dell'art. 201 c.p.c. *"Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche"*.

A norma dell'art. 29 del d.m. 30/5/2002 si stabilisce che *"Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"*.

La relazione sull'*an et quantum debeatur* deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. Denuncia di parte del sinistro

1.1 Abstract dei fatti dichiarati e pretesa risarcitoria

1.2 Documentazione probatoria esibita

2. Analisi dei fatti pregiudiziali segnalati e dei danni non patrimoniali (tramite esame della dinamica del sinistro, della documentazione medica di parte, esami diagnostici, visite specialistiche, studio di cartelle cliniche, accertamento del nesso di causalità tra l'evento accaduto e il danno riportato, tenendo conto della "causalità materiale", ovvero il fatto come condizione necessaria del danno, e della "causalità giuridica", ovvero la ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno)

3. Consistenza e stima dei danni accertati (in ordine a specifiche valutazioni medico legali e all'entità dei danni temporanei, stimati in giorni di convalescenza fino alla stabilizzazione dei postumi, e dei danni permanenti ovvero c.d. danno biologico stimato in ragione degli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 7/9/2005)

4. Conclusioni (in particolare circa l'accertamento di responsabilità della causazione del danno).

In caso di danni patrimoniali, la perizia medico-legale è di corollario alla perizia dei danni patrimoniali.

Art. 3 – Durata della convenzione – Penalità

La Convenzione ha una durata di **un anno** decorrente dalla data di stipula con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa. Si precisa che, per la tipicità dell'accordo normativo, il completamento delle prestazioni contrattuali è

frazionato in più fasi esecutive, ciascuna con riferimento a ogni singolo contratto specifico. Pertanto, il tempo utile per compiere le prestazioni affidate è fissato nei rispettivi mandati pertinenti ai c.d. Incarichi specifici, con decorrenza dalla data della loro formalizzazione. In conseguenza di ciò, visto che l'esecuzione della prestazione è articolata in più incarichi, nel caso di ritardo rispetto ai termini del singolo Contratto la penale pecuniaria di cui all'art. 1382 cod.civ. si applica al rispettivo importo.

Resta inteso che alla scadenza dell'anno di validità della presente Convenzione, oltre eventuale proroga, il rapporto contrattuale si estingue automaticamente e, pertanto, è precluso affidare ulteriori Incarichi specifici che ove fossero stati eventualmente concordati devono ritenersi nulli; tuttavia, restano pienamente efficaci e operativi, fino alla rispettiva scadenza, i singoli Contratti che, benché affidati prima del termine della Convenzione, sono ancora in corso. Le predette condizioni sono efficaci anche qualora la durata della Convenzione cessi prima della scadenza prefissata nel presente atto per sopravvenuto esaurimento del plafond di spesa previsto al precedente art. 2.

La penale da applicare per ogni singolo Contratto, nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali ex art. 1382 cod.civ., per la specificità della prestazione è stabilita in misura fissa pari al 10% del corrispettivo di contratto a decorrere dal 5° gg. di ritardo.

Art. 4 – Pagamenti

Le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono liquidate in unica soluzione per ogni singolo Contratto a fine esecuzione, fatta eccezione per l'onorario pertinente all'eventuale CTP, ove necessaria, che è liquidata a parte a conclusione delle operazioni peritali connesse alla fase istruttoria del giudizio civile. Il

pagamento del corrispettivo è comunque subordinato all'emissione della rispettiva fattura di spesa contenente il dettaglio delle operazioni effettuate regolarmente liquidate dal RdP. La fattura elettronica deve essere intestata alla Provincia di Avellino, Settore 3 p.zza Libertà n. 2 Avellino 83100 - C.F. 80000190647 - Codice Univoco Ufficio UF3CTJ - CIG del Contratto, e deve riportare le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente dedicato ex art. 3 L. 136/2010 per l'accredito del corrispettivo. Il provvedimento di pagamento è emesso entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione della relativa fattura del creditore, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC).

Il corrispettivo dell'Affidatario è determinato a misura sulla base delle prestazioni regolarmente rese, secondo la tariffa professionale del CTU di cui al d.m. 30/5/2002, in particolare con riferimento all'art. 20 e ss. del d.m. per gli onorari a tariffa, mentre per gli onorari a vacanza con riferimento all'art. 4 della legge n. 319/1980 come modificato dall'art. 1 comma 1 del predetto d.m. Ai predetti onorari si applica il ribasso percentuale del 5% nei termini prescritti dal paragrafo 1. del Capitolato d'onori. Circa il pagamento delle spese accessorie, ove riconosciute per costi complementari (spese per viaggi, cancelleria, diritti, bolli, ecc.), si precisa che il rimborso pieno, ovvero non scontato, è riconosciuto esclusivamente per le spese minute effettivamente documentate con ricevute fiscali pertinenti a beni di consumo (esclusi perciò i beni strumentali), mentre lo sconto percentuale è praticabile solo per le spese forfettarie (ove ammesse) o a costo fisso tra le quali rientra il costo per l'impiego del proprio automezzo nella misura fissa corrispondente al "costo proporzionale in €/km" desunto dalla piattaforma <https://costikm.aci.it/outcome> dell'ACI alla data del sopralluogo e per ogni Km percorso. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri,

nessuno escluso, occorrenti per la perfetta esecuzione delle prestazioni commesse, oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge.

Per la presente Convenzione è esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

A norma dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, l'Affidatario, a pena di nullità assoluta della presente Convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal proposito, l'Affidatario dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente: Banca, IBAN intestato a Ai sensi e per gli effetti del citato art. 3 della legge 136/2010, l'Affidatario dichiara di essere l'unica persona titolata a operare sul predetto conto corrente. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare i pagamenti relativi alla Convenzione è direttamente l'Affidatario. L'Affidatario si impegna a comunicare alla Provincia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati adoperare su di esso.

Art. 6 – Revisione dei prezzi – Modifica della convenzione in corso di esecuzione

Per la presente Convenzione non è ammessa la revisione prezzi atteso che trattasi di prestazioni di natura intellettuale compensate a tariffa professionale. Pertanto, le condizioni economiche indicate nell'offerta dell'Affidatario restano ferme e invariabili per tutta la durata della Convenzione, salvo eventuali aggiornamenti della tariffa professionale di cui al d.m. 30/5/2002 che dovessero sopravvenire in corso di vigenza della Convenzione, i quali saranno applicati esclusivamente per i Contratti non ancora formalizzati alla data del decreto ministeriale di revisione, mentre resta comunque invariato l'onorario professionale per i contratti in corso d'opera alla predetta data anche relativamente alle prestazioni non ancora

espletate.

La presente Convenzione e i consecutivi Contratti possono essere modificati in corso d'opera nei limiti e nei termini concordati tra le parti compatibilmente con l'oggetto e con le finalità del presente atto, all'infuori dell'istituto di revisione dei prezzi come innanzi specificato.

Art. 7 – Polizza assicurativa

Le prestazioni della Convenzione sono coperte per danni civili verso il committente e verso terzi da polizza assicurativa professionale dell'Affidatario, ex art. 5 del d.P.R. 7/8/2012 n. 137, n. ... del ... con massimale per RCT di € 300.000 e con scadenza del ... rilasciata dalla compagnia ...

Art. 8 – Subappalto

Le prestazioni professionali oggetto di Convenzione, che per la loro natura specialistica si qualificano tutte come "compiti essenziali", devono essere direttamente svolte dall'affidatario e, pertanto, per esse non è ammesso il subappalto.

*Art. 9 – Avvio delle attività – Modalità di esecuzione,
obblighi e oneri a carico dell'Affidatario*

L'Affidatario deve avviare le prestazioni ingiunte con gli Incarichi specifici nei termini ivi stabiliti.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi professionali relativi o connessi alla regolare esecuzione delle attività affidate e agli adempimenti occorrenti all'integrale svolgimento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto della presente Convenzione.

L'Affidatario si obbliga a eseguire le prestazioni contrattuali a perfetta regola

d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e nei relativi Contratti, incluso il Capitolato d'oneri. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Provincia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione della Convenzione, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di riservatezza e professionali. L'Affidatario si obbliga a consentire alla Provincia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche che la stessa ritenesse opportune circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dalla Convenzione e dai singoli Incarichi specifici, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Affidatario prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L'Affidatario non può sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto della Convenzione e dei relativi Contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L'Affidatario si impegna a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

La Provincia è in diritto di risolvere la Convenzione in danno al professionista incaricato allorché questi si renda colpevole di grave negligenza o grave

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nei modi e nei termini di cui agli artt. 1453 e 1456 cod.civ.

Art. 11 – Recesso unilaterale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 6/9/2011, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque momento nei modi e nei termini di cui agli artt. 1373 e 2227 cod.civ.

Art. 12 – Riservatezza

L’Affidatario si obbliga, per se stesso e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere riservati i dati, i documenti, le notizie e le informazioni di cui viene in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, pena la risoluzione della Convenzione e dei Contratti attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia. L’obbligo predetto rimane anche nel caso di scioglimento del contratto per qualsiasi causa. L’Affidatario si obbliga altresì a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento dallo stesso redatto o di cui viene in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con la presente Convenzione, all’infuori delle attività correlate alla prestazione contrattuale.

Art. 13 – Codice di comportamento – Pantouflage

L’Affidatario dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia con Provvedimento Presidenziale n. 96 del 28/9/2023, pubblicato nell’Albo pretorio della Provincia all’indirizzo http://albo.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/statuto-e-regolamenti/2023/3417, che sottoscrive in allegato, impegnandosi a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

L’Affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (Pantouflage o revolving door) e, perciò, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Provincia che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei propri confronti.

Art. 14 – Disposizioni finali – Trattamento dei dati personali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, per quanto applicabili.

L’Affidatario dichiara di accettare che i propri dati personali raccolti dalla Provincia siano trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), del d.lgs. n. 196 del 30/6/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del dPCM n. 148/21. L’Affidatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, pertanto, dichiara altresì di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali. A tal proposito, la Provincia nomina l’Affidatario “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Pertanto, l’Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee e adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si

impegna a eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Provincia.

Per le controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A tutti gli effetti della presente Convenzione le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio digitale come segue:

– per l’Affidatario, pec ...

– per la Provincia, pec info@pec.provincia.avellino.it.

I compensi professionali di cui al presente contratto sono soggetti a I.V.A. come per legge, a carico della Provincia. Sono altresì a carico dell’Affidatario, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo e di copia del contratto e di altra documentazione parte dello stesso.

Il presente contratto, composto di n. 15 pagine numerate progressivamente, è redatto in unico originale non soggetto a imposta di bollo e verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 qualora una delle parti lo richieda; in tal caso l’eventuale spesa sarà a carico della parte richiedente ex art. 57 comma 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti perché conforme alla

